

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1328 del 06/03/2025
Oggetto	Reg. (UE) n.2024/1157; Reg. (CE) n.1013/2006. Notificatore A.A.S.S. San Marino. Autorizzazione alla notifica generale SM1133 per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati all'impianto HERAMBIENTE S.p.A. termovalorizzatore di Coriano
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1387 del 06/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sei MARZO 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

**Oggetto: Reg. (UE) n.2024/1157, Art. 85 c.2 - applicazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n.1013/2006, Art. 9 c.2. Notificatore A.A.S.S. - San Marino. Autorizzazione alla notifica generale SM1133 per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti EER 19.05.01 destinati all'impianto HERAMBIENTE S.p.A. termovalorizzatore di Coriano (RN).**

Notifica	SM1133
Notificatore	A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi pubblici di San Marino - Via Andrea di Superchio n.16, San Marino
Produttore/Impianto	A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi pubblici di San Marino - Strada IV Gualdaria n.1, San Marino
Destinatario/Impianto	HERAMBIENTE S.p.A. - termovalorizzatore di Coriano (RN), Via Raibano n.32
Operazione di trattamento	R1 - utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia
Allegati al presente atto	Documento di Notifica SM1133; Documento di Movimento SM1133; SM1133 - Trasportatori (Allegato 1); SM1133 - Itinerari (Allegato 2).

### Approvazione della Notifica

#### I. Decisione

1. **La Notifica SM1133** per il trasporto dei seguenti rifiuti:

Codice EER	19.05.01 - Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
Codice Basilea	non elencato
Codice Y	non elencato
Numero di spedizioni previste	20
Quantità totale	300 Tonnellate
Tipo di imballaggio	Altro (cassone scarrabile)
Stato fisico	Solidi

destinati all'impianto Termovalorizzatore in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, gestito da HERAMBIENTE S.p.A., con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n.2/4, **è approvata ai sensi dell'Art. 9, c.2 del Reg. (CE) n.1013/2006**, le cui disposizioni continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2026 ai sensi del Reg. (UE) n.2024/1157, Art. 85 c.2.

- La presente Decisione è **valida fino al 30.11.2025** in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione (UPAV, Repubblica di San Marino) interessata nella procedura di notifica in oggetto.
- La presente Decisione non è trasferibile.
- Le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione.
- La notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione.
- Ai sensi del D.M. n.370/1998 l'importo complessivo della garanzia finanziaria (G), prestabile anche in tranches successive in base all'Art. 6, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006, deve risultare, almeno pari a:  
T= 300 x 300 tonnellate x 39,8 Km (itinerario più lungo)  
S = 2.000.000 x 300 tonnellate

$$G = (T + S)/1936,27.$$

Ai sensi dell'Art. 6, c.4 del Reg. (CE) n.1013/2006, esaminato il computo della garanzia finanziaria proposta dal Notificatore per un importo pari a € 313.849,95 non si ritiene necessaria una garanzia supplementare.

7. La presente Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte del Notificatore all'Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito all'Art. 6 del Reg. CE n.1013/2006) e dell'accettazione da parte della medesima Autorità.
8. L'accettazione della garanzia finanziaria da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere trasmessa per conoscenza anche a Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, ai fini della comprovata sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

## **II. Condizioni**

Ai sensi dell'Art. 10 del Reg. (CE) n.1013/2006, sono di seguito indicate le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione:

1. I rifiuti EER 19.05.01 destinati all'impianto termovalorizzatore di HERAMBIENTE S.p.A., ubicato in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, autorizzato con A.I.A. n.DET-AMB-2023-3117 del 16.06.2023 e successive modifiche, saranno sottoposti ad operazione di recupero R1.
2. La presente decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione. Prima dell'inizio delle spedizioni (e con frequenza di 6 mesi) il Notificatore dovrà presentare alle Autorità competenti una analisi merceologica del rifiuto oggetto della notifica.
3. Ai fini dell'effettuazione di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sopra indicati potranno essere utilizzati i trasportatori ed i mezzi riportati in Allegato 1 al presente atto.
4. La scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di trasportatori e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle spedizioni (Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'Art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 e Autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica, Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino).
5. Il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato nella casella 9 del documento di notifica e dei relativi documenti di movimento.
6. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente negli imballaggi e secondo le modalità di confezionamento indicate in notifica.
7. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve essere opportunamente istruito ed informato relativamente alle procedure di gestione del rifiuto trasportato, anche in relazione ad eventi accidentali che potrebbero verificarsi ed alle modalità di gestione e comunicazione degli stessi alle Autorità competenti.
8. In base a quanto riportato nella documentazione annessa alla Notifica, l'itinerario Principale è costituito da un percorso su strada di lunghezza pari a 34,9 Km (itinerario principale\_A14). Sono inoltre previsti n.5 itinerari Alternativi su strada (alternativo\_SS16 di 36,7 Km; alternativo\_San Salvatore di 33,2 Km; alternativo\_Gaiofana-San Salvatore di 38,1 Km; alternativo\_Morciano di 39,8 Km; alternativo\_Faetano-Coriano di 27,6 Km) da utilizzare in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa comunicazione alle Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'Art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006. Gli itinerari allegati alla notifica, riportati in Allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati.
9. I rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato in notifica, senza passaggi intermedi.
10. Durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal Documento di Movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità competenti interessate e dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.
11. La presente Decisione è trasmessa all'impianto di destinazione di HERAMBIENTE S.p.A. - Via Raibano n.32, Coriano (RN), anche ai fini degli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 "Piano Nazionale delle Ispezioni", con particolare riguardo all'inserimento dati nel sistema informativo ministeriale SISPED per la conferma di ricevimento dei rifiuti e di avvenuto recupero, nei tempi e modi ivi previsti.

## **III. Avvertimenti**

1. I Documenti di Movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n.669/08, che integra l'Allegato IC al Reg. (CE) n.1013/2006.
2. Ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia

inizio, ai sensi dell'Art. 16, par.1, lett. b) del Reg. (CE) n.1013/2006.

3. Per la programmazione dei viaggi è richiesto espressamente di rispettare l'ordine numerico progressivo, di indicare la fascia oraria della spedizione (non superiore alle 4 ore), di non considerare come lavorativo il sabato, di comunicare un nuovo preavviso con almeno 3 (tre) giorni di anticipo nell'ipotesi in cui nella giornata programmata non sia possibile effettuare la spedizione.
4. Ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006, se per circostanze impreviste non può essere seguito l'itinerario principale, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.
5. Ai sensi dell'Art. 17 del Reg. (CE) n.1013/2006, il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.
6. Ai sensi dell'Art. 16, par.1, lett. d) del Reg. (CE) n.1013/2006, l'impianto di destinazione (termovalorizzatore di HERAMBIENTE S.p.A., Via Raibano n.32 - Coriano), deve inviare conferma scritta entro 3 (tre) giorni dal ricevimento dei rifiuti, con allegata la registrazione della pesata.
7. Quanto prima, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal completamento dell'operazione di recupero, e non oltre un anno civile o un termine più breve dalla data di ricevimento dei rifiuti, a norma dell'Art. 9, par.7 del Reg. (CE) n.1013/2006, l'impianto di destinazione (termovalorizzatore di HERAMBIENTE S.p.A., Via Raibano n.32 - Coriano) certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero non intermedio dei rifiuti.
8. Ai sensi dell'Art. 5, c.3 del Reg. (CE) n.1013/2006, il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento/recupero non siano stati effettuati come previsto o siano state effettuati illegalmente ai sensi dell'Art. 24, c.2 del medesimo regolamento; il Destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'Art. 24, c.3.
9. Qualora l'impianto di destinazione dovesse decidere di rifiutare una spedizione di rifiuti rendendo impossibile portare a termine il loro recupero come previsto nei documenti di notifica, il Notificatore dovrà informare immediatamente tutte le Autorità competenti interessate, ai sensi dell'Art. 22 c.1 del Reg. (CE) n.1013/2006, alle quali dovrà fornire informazioni circa la procedura che intende adottare per la ripresa dei rifiuti e le relative tempistiche.
10. La presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio quelle relative alla circolazione nazionale, internazionale ovvero ai trasporti su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile e quant'altro non oggetto della presente autorizzazione).
11. Prima della scadenza delle autorizzazioni al trasporto, delle polizze assicurative di responsabilità civile, delle licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse, a tutte le Autorità interessate, le copie aggiornate di tali autorizzazioni o permessi o licenze.
12. La presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento; in particolare la Decisione può essere revocata, ai sensi dell'Art. 9, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006 qualora:
  - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata, o
  - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate, o
  - i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione, o
  - i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegare ai, documenti di notifica e di movimento.
13. La garanzia finanziaria è ritenuta valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'Art. 6, c.5 del Reg. (CE) n.1013/2006.
14. La presente autorizzazione scritta al trasporto transfrontaliero dei rifiuti di cui alla Notifica generale SM1133 ed i relativi documenti di notifica e movimento, debitamente compilati dal Notificatore (che ha l'obbligo di conservarli presso la propria sede), con timbro firma e data apposti da ARPAE, sono trasmessi al Notificatore e in copia agli altri destinatari.

#### **IV. Motivazioni**

Ai sensi dell'Art. 4 del Reg. (CE) n.1013/2006, i documenti e le indicazioni necessarie alla procedura in oggetto sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento con nota trasmessa dall' U.P.A.V. Ufficio Prevenzione e Vigilanza del Territorio della Repubblica di San Marino, Rep: n.TTR 2024/0857 U, acquisita al protocollo di ARPAE

n.PG/2024/227989 del 17.12.2024.

Il Notificatore ha integrato il dossier di notifica con le note acquisite al protocollo di ARPAE n.PG/2025/23681 del 06.02.2025.

Dalla valutazione della documentazione, tenuto conto di quanto già depositato agli atti dello scrivente Servizio di ARPAE, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'Art. 12 del Reg. (CE) n.1013/2006, alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di destinazione sito in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, gestito da HERAMBIENTE S.p.A., con sede legale in comune di Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n.2/4, è in possesso di valida Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) finalizzata anche alla gestione dei rifiuti in oggetto (R1).

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa ex del D.Lgs. n.159/2011, mediante verifica dell'iscrizione alla cosiddetta "white list" della società HERAMBIENTE S.p.A. (P.IVA 03675900280) nell'elenco "Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione" (con scadenza al 27.01.2026), come pubblicato sul sito web della Prefettura di Bologna, Ufficio Territoriale del Governo.

È fatta salva la possibilità da parte della scrivente Autorità di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalle competenti Autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii..

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per il rilascio dell'autorizzazione per le spedizioni di rifiuti di cui alla presente procedura (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import, attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni ARPAE), si ritiene valido il versamento dell'importo di € 645,57 effettuato in data 01.03.2025 dal Notificatore.

Nella proposta del presente provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Nei confronti del sottoscritto Dirigente del SAC di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Si dà atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n.190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

#### **V. Rimedi giuridici**

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**Il Dirigente**  
**del Servizio Autorizzazioni e Concessioni**  
**Dott. Stefano Renato de Donato**  
*(firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**